

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2647 del 25/05/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA LATTERIA SOCIALE SAN GIROLAMO SCA DI GUASTALLA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2725 del 24/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.19239/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIROLAMO S.c.a."** – **Guastalla**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, n.12051 del 03/03/2014, ai sensi della LR 4/07;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIROLAMO S.c.a."** avente sede legale in Comune di **Guastalla – Via Peroggio n.8** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **caseificio con annesso allevamento di suini** da ubicarsi in Comune di **Guastalla – Via Peroggio n.8** - Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/6645 del 21/06/2016 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/9280/2016 acquisita in data 25/08/2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Guastalla con atto acquisito in data 14/08/2016.

Considerato che la ditta ha proposto entrambe le MTD gestionali indicate ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica dei criteri di autorizzabilità relativamente sia alla stabulazione che allo stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici, si raccomanda alla stessa, se non ancora fatto, al fine di limitare ulteriormente le emissioni diffuse, di adottare una dieta ipoproteica per l'alimentazione dei suini, in quanto tale dieta diminuisce le emissioni di ammoniaca e di azoto escreti, come ripetutamente affermato dalla corrente letteratura in materia

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIROLAMO S.c.a."** ubicato nel Comune di **Guastalla – Via Peroggio n.8** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente autorizzazione sostituisce L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.54270 dell'1/10/2014;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIROLAMO S.c.a."** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **caseificio con annesso allevamento di suini** ubicati in Comune di **Guastalla – Via Peroggio n.8** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE E1 – CALDAIA AD OLIO COMBUSTIBILE DA 1395 KW
EMISSIONI DIFFUSE DA STABILIZZAZIONE
EMISSIONI DIFFUSE DA STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI
EMISSIONI DIFFUSE DA SPANDIMENTO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 Luglio 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **10 Luglio 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA AD OLIO COMBUSTIBILE DA 1395 KW	2200	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 100 < 500 < 1700	(*)
ED	STABULAZIONE	Emissioni diffuse					
ED	STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI	Emissioni diffuse					
ED	SPANDIMENTO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI	Emissioni diffuse					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.Il valore di emissione degli ossidi di zolfo si intende rispettato se si utilizza combustibile con un contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,3%.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella caldaia emissione E1 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
- 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1;
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/ 6645 del 21/06/2016 e successive integrazioni.
- 6) Per le emissioni diffuse derivanti rispettivamente dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento di effluenti zootecnici, la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa;

7) Si invita inoltre la ditta, se non l'ha ancora fatto, di prevedere di adottare per l'alimentazione dei suini una dieta ipoproteica con le seguenti % max. di protidi grezzi:

FASCIA PESO SUINI	30-70 Kg.	70-120 Kg.	120-170 Kg.
% MAX. PROTIDI GREZZI	16,50%	15,00%	13,50%

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato n.2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

La richiesta di autorizzazione si riferisce allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali, pavimenti e attrezzature utilizzati per la lavorazione del latte.

La Ditta dichiara che, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, non sono state apportate modifiche.

Le acque reflue sopra citate sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale, costituito da:

- vasca equalizzazione aerata della capacità di 20 m³;
- sezione di degrassatura statica composta da una vasca del volume di 8 m³;
- n.2 vasche di ossidazione biologica per un volume utile di 74 m³, nelle quali viene insufflata aria mediante diffusori a bolle fini;
- sezione per la rimozione del fosforo composta da pompa dosatrice a membrana per l'aggiunta di policloruro di alluminio;
- sedimentatore avente superficie di 1,5 m².

Il riciclo dei fanghi dal sedimentatore alla vasca di ossidazione viene effettuato tramite pompa sommergibile. I fanghi di supero vengono estratti dal sedimentatore mediante la pompa utilizzata per il ricircolo e convogliati alla vasca di accumulo fanghi avente volume utile di 40 m³.

L'approvvigionamento avviene tramite pozzo.

Lo scarico è in funzione 365 giorni/anno e per 24 ore/giorno, per una portata costante di 0,62 m³/ora.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Fosso Tomarola, confluyente nel Canale della Digagna, appartenente al bacino idrografico del Fiume Po.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE territorialmente competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
5. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte dall'azienda e dei residui di rigenerazione da essa derivanti, evitando di farli confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.

8. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06. Il registro di carico e scarico, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza.
9. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto finale e i pozzetti di ispezione degli impianti devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
10. Dovranno essere effettuati almeno 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici, quali: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali. Almeno 1 autocontrollo dovrà essere riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. Ai sensi dell'art. 85, comma 5 delle Norme del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è fatto obbligo, se non già presente, di installazione e manutenzione di un misuratore dei volumi di acqua prelevati dal pozzo.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale e scarico ai sensi della normativa vigente.
15. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE territorialmente competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Dai dati presenti nella comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, indicata in domanda AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento.
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui medesimi.

Prescrizioni

1. La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.1/2016.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del DPR n.59/2013.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività produttiva non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.